Mercati internazionali, Simest riapre lo sportello per le aziende

scritto da Fabiana Capasso | Aprile 8, 2021
articoli_8 Aprile 2021 33

Whirlpool Napoli, via al piano Seri: la giga factory salverà i posti di lavoro

scritto da Fabiana Capasso | Aprile 8, 2021
articoli_8 Aprile 2021 35

Stellantis taglia i costi in fabbrica. Prime ipotesi di riassetto per Melfi

scritto da Fabiana Capasso | Aprile 8, 2021
articoli_8 Aprile 2021 37

Mozambico: l’instabilità mette a rischio gli investimenti esteri

scritto da Fabiana Capasso | Aprile 8, 2021
articoli_8 Aprile 2021 39

WEBINAR “ELITE CONNECTING COMPANIES WITH CAPITAL” – LUNEDÌ 19 APRILE PV, ORE 16.30-17-30

scritto da Marcella Villano | Aprile 8, 2021
Informiamo che il prossimo **lunedì 19 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 17.30**, si terrà un webinar dedicato alla **presentazione di ELITE**, lo strumento di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria, rivolto alle aziende con un modello di business solido e una chiara strategia di sviluppo, e interessate a comprendere tutti gli strumenti disponibili per finanziare la propria crescita.

ELITE supporta le esigenze di cambiamento culturale, organizzativo e manageriale necessarie a conseguire maggiore visibilità nei confronti della comunità imprenditoriale e finanziaria, anche internazionale, e un avvicinamento graduale

al mercato dei capitali. Permette, inoltre, di accedere a competenze utili a migliorare i processi di governance interna, la definizione di strategie, la pianificazione e controllo, la comunicazione aziendale.

Alleghiamo il programma dei lavori, completo del link per la registrazione che, per comodità di consultazione, riportiamo anche di seguito

LINK
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_v2SOnD-BQoybDGJ6SUhAmw

Programma_ELITE Confindustria_19 Aprile

PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI AZIENDALI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI PUNTI STRAORDINARI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2/ COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

scritto da Francesco Cotini | Aprile 8, 2021
Lo scorso 6 aprile, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, è stato condiviso da Confindustria e le altre Parti Sociali il

“**Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro**”, in allegato.

Il Protocollo contiene le linee guida per definire ed attuare piani aziendali per la vaccinazione dei lavoratori. Le imprese che lo vorranno potranno dunque somministrare il vaccino ai lavoratori semplicemente rispettando le regole e procedure definite nel Protocollo e nei documenti che questo richiama.

L’esecuzione del protocollo è in ogni caso condizionata dalla disponibilità dei vaccini e al rispetto del piano nazionale di vaccinazione.

La vaccinazione negli ambienti di lavoro, anche se affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro, rimarrà un’iniziativa di sanità pubblica non interferendo, quindi, con la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel Protocollo si rimanda alle “*Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro*”, che ne costituiscono parte integrante e che **dovranno essere approvate domani dalla conferenza Stato Regioni.**

Sarà, pertanto, nostra cura trasmetterVi il documento completo delle richiamate “*Indicazioni ad interim*”, non appena definitive.

All.to[Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro_DEF]

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE

Marcella Villano 089200841
m.villano@confindustria.sa.it

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

scritto da Francesco Cotini | Aprile 8, 2021

Vi informiamo che nella serata dello scorso 6 aprile, è stato condiviso da Confindustria e le altre Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, il "**Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**", in allegato.

Il Protocollo aggiorna i precedenti accordi del 14 marzo e 24 aprile 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Vengono recepite le novità intervenute mantenendo però inalterato l'impianto dei precedenti protocolli, che hanno dimostrato la loro efficacia nel contenimento e nel contrasto al virus.

In particolare, trova conferma il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico, generico ed esogeno all'impresa. In questo senso il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i protocolli, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l'aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR).

È stata inoltre modificata la precedente formulazione relativa alle trasferte, eliminando ogni riferimento al divieto di effettuarne in Italia e all'estero e si è confermata la necessità di negativizzare il tampone per poter fare rientro in azienda.

All.toAggiornamento_Protocollo_generale_COVID_luoghi_lavoro_DEF

DECRETO-LEGGE 1° APRILE 2021, N. 44 – LA CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER I SANITARI CHE SOMMINISTRANO IL VACCINO (ART. 3)

scritto da Francesco Cotini | Aprile 8, 2021

Il decreto-legge disciplina, tra l'altro, la responsabilità

penale per eventuali danni che dovessero derivare dalla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2) (art. 3).

La previsione in esame esclude la punibilità per lesioni ed omicidio colposo (artt. 589 e 590 cp) se, nell'atto della somministrazione del vaccino contro il COVID19, "l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione".

La clausola ha, dunque, natura di scriminante della responsabilità e riguarda esclusivamente il periodo della campagna vaccinale. La disposizione attua, sul versante penale, il contemperamento tra il valore costituzionale della tutela della salute e la natura emergenziale della somministrazione del vaccino, escludendo che le conseguenze negative di un corretto atto medico vaccinale volto alla doverosa tutela della collettività ricadano sulla categoria professionale chiamata, in via emergenziale, a somministrare il vaccino.

Sul piano soggettivo, la disposizione non individua con precisione il soggetto attivo per cui sembra applicabile a chiunque faccia uso del vaccino (medici, infermieri, farmacisti, odontoiatri, etc.). Risultano, quindi, tutelati anche i medici competenti che dovessero effettuare la vaccinazione in azienda.

Sul piano oggettivo, la norma è piuttosto generica in quanto la condotta tutelata è il corretto "uso del vaccino" per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2 dal quale sia stato causato un evento dannoso (morte o lesioni). La disposizione sembra coinvolgere chi fa uso diretto del vaccino, a scopo di

somministrazione, quindi il personale che esegue direttamente la somministrazione (il concetto di uso non dovrebbe riguardare, quindi, il semplice fatto di averlo preparato, scelto o messo a disposizione della popolazione).

La tutela è limitata nel tempo, ed opera esclusivamente se la somministrazione è "effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 78" (la cui durata non è definita nel Decreto attuativo del 2 gennaio 2021).

L'operatività della clausola scriminante della responsabilità è condizionata al rispetto sia delle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio sia delle circolari del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Si tratta di due condizioni che, sia sul piano penalistico sia sul piano operativo, pongono notevoli dubbi per la loro ampiezza e indeterminatezza.

L'autorizzazione alla immissione in commercio

Si tratta di un provvedimento dell'Autorità per il farmaco (AIFA) nel quale sono contenute le valutazioni necessarie (chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche) al fine di assicurare i requisiti di sicurezza ed efficacia e sono esaminati i risultati delle ricerche condotte dall'azienda produttrice del farmaco stesso.

Occorre, tuttavia, osservare che, ad esempio per vaccino AstraZeneca, il provvedimento (Determina 30 gennaio 2021),

oltre a contenere alcune indicazioni, precisa che “le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti”.

Il provvedimento è infatti preceduto dalla autorizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea che trova i presupposti da analogo provvedimento dell’EMA (European medicine agency).

I parametri per determinare l’uso corretto (e la conseguente operatività della scriminante) vanno, quindi, rinvenuti in una serie di provvedimenti, che rendono assai evanescente il principio costituzionali di legalità, tassatività e determinatezza dei parametri della responsabilità penale.

Le circolari del Ministero della salute

Non meno indeterminato è il secondo parametro, ossia le “circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”. In particolare, da un lato, si evidenzia l’incertezza determinata dal continuo susseguirsi di circolari che, quale strumento interpretativo a carattere evolutivo secondo le mutevoli conoscenze scientifiche, modificano continuamente nozioni e considerazioni, così modificando anche i parametri delle condotte adeguate e, quindi, il perimetro della operatività della scriminante. Inoltre, il riferimento alla pubblicazione nel sito istituzionale non è un parametro sufficientemente

determinato, in quanto verrebbero coinvolte quelle già pubblicate, quelle generiche e quelle riferite specificamente ad un vaccino, quelle che verranno emanate in futuro, senza che in ciascuna di esse sia puntualmente indicato il superamento o meno delle precedenti.

Per recuperare legalità e determinatezza sembrano quindi necessari dei correttivi che, da un lato, consentano di individuare puntualmente la documentazione, nazionale e comunitaria, inerente alla formale autorizzazione all'immissione in commercio e, dall'altro, impongano di specificare in ciascuna circolare il fatto che le indicazioni in essa contenute sono valide ai fini dell'operatività della scriminante ed anche il rapporto (superamento o integrazione) con le precedenti circolari.

L'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4)

L'altro tema di rilievo sociale e giuridico che la norma intende regolare è l'obbligo vaccinale, in attuazione della riserva di legge prescritta dall'art. 32 della Costituzione ("nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge").

Anche in questo caso, la norma costituisce attuazione dell'equilibrio tra tutela della salute (delle persone che si sottopongono alle cure sanitarie) e diritto, costituzionalmente tutelato, di non subire trattamenti sanitari non previsti per legge.

L'art. 4, dunque, disciplina l'obbligo vaccinale, introducendo anche molte perplessità sul piano operativo.

Al comma 1 si evidenzia, anzitutto, la logica dell'intervento del legislatore dell'emergenza: la considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, il fine di tutelare la salute pubblica e quello di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Un equilibrio, dunque, necessario per non mettere a repentaglio la salute di chi si sottopone a cure mediche.

Evidente la differenza tra l'art. 279 del D.lgs. n. 81/2008 (il datore di lavoro mette a disposizione il vaccino) e la disposizione in esame (gli esercenti la professione sanitaria sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione).

Assicurato l'equilibrio dei valori costituzionali, la disposizione descrive il perimetro dei soggetti interessati dall'obbligo. Stranamente, non si fa solo riferimento agli "esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario", che avrebbe di fatto coinvolto l'intero panorama del personale sanitario impegnato nell'erogare le prestazioni di cura e assistenza, ma si delimita, in qualche modo, l'ambito applicativo prevedendo che detto personale debba svolgere la propria attività "nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali". La disposizione sembra, quindi, escludere dall'obbligo chi, pur esercendo la professione sanitaria, non lo faccia all'interno di quei luoghi.

Il dubbio, quindi, riguarda proprio l'estensione della norma al medico competente, il quale non sembra rientrare in alcuna delle categorie predette in quanto opera in azienda e non in una delle strutture suddette, non potendosi l'azienda identificare con nessuna delle strutture suddette (salvo

interpretazioni estensive, ad esempio del concetto di studio professionale).

La norma precisa espressamente, poi, che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” e “può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.”

Le disposizioni successive regolano – con dettaglio proprio di un atto amministrativo regolamentare – tutte le procedure e le condizioni per l’attuazione dell’obbligo vaccinale.

Una questione problematica costituisce la tempistica inerente alla procedura di verifica della avvenuta vaccinazione (comma 3). Mentre per le professioni ordinistiche alla comunicazione alla Regione provvede il relativo Ordine (adempimento che avvia il percorso di verifica dell’avvenuta vaccinazione ovvero della vaccinazione), per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali (ossia i massofisioterapista, operatore socio-sanitario e assistente di studio odontoiatrico), l’adempimento è posto a carico del datore di lavoro. La criticità è legata sia al termine (entro 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, ossia il 6 aprile) sia alla modalità di comunicazione del nominativo (non essendo previste le modalità con le quali effettuare la comunicazione).

Alcune Regioni (es., il Lazio) hanno disciplinato

immediatamente la comunicazione in via amministrativa.

Inoltre, la disposizione – disponendo la decorrenza dell'obbligo entro un termine dall'entrata in vigore del decreto-legge – tiene in conto solamente la situazione esistente, non disciplinando l'ipotesi dell'assunzione nel tempo di tali categorie (ad es., con lo strumento della somministrazione di manodopera).

Il comma 6 conclude che, l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale della mancata vaccinazione "determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2" e che (comma 8) "ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato."

Il legislatore disciplina, quindi, tanto l'ipotesi della adibizione a mansioni differenti (da sottolineare la previsione della riduzione dello stipendio in caso di adibizione a mansioni inferiori) quanto la sospensione dall'attività senza retribuzione (nel caso di impossibilità di adibizione a mansioni differenti).

Le due ipotesi di adibizione a mansioni differenti o inferiori e di sospensione dallo stipendio si riferiscono evidentemente alla situazione in cui il personale sia parte di un rapporto di lavoro subordinato e (comma 9) mantengono efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La norma disciplina anche le regole comportamentali del personale che non si può vaccinare per un accertato pericolo per la salute ovvero per specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale (comma 2). Questi soggetti (comma 10) sono adibiti dal datore di lavoro a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione (a differenza di chi non si è voluto vaccinare), in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

A questi soggetti, inoltre, si applicano – in presenza delle condizioni di legge – le disposizioni sui lavoratori cd fragili, previste dagli articoli 2 e 2bis del decreto-legge n. 18/2020.

Se si tratta di liberi professionisti, invece, la norma (comma 11) prescrive l'adozione di uno specifico protocollo di sicurezza contenente le misure di prevenzione igienico-sanitarie da adottarsi entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

PIANO DI SVILUPPO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021. INIZIATIVE GRATUITE DI SOSTEGNO ALL'EXPORT/PROMOS E CCIAA DI SALERNO. RACCOLTA ADESIONI DAL 7 APRILE (ATTENZIONE: ORDINE CRONOLOGICO!)

scritto da Monica De Carluccio | Aprile 8, 2021

La ***Camera di Commercio di Salerno***, in collaborazione con ***Unioncamere e con Promos Italia Scrl***, organizza una **serie di iniziative gratuite** (descritte di seguito) che intendono *introdurre e accompagnare in un percorso di internazionalizzazione delle produzioni* **le PMI del territorio.**

Le iniziative si svolgeranno in modalità a distanza, su apposite piattaforme online, previa registrazione delle imprese ammesse sui portali che saranno indicati in fase di ammissione. In seguito potrà essere verificata la possibilità di azioni anche in presenza, in corrispondenza di determinati progetti.

Le attività prevedono: **corsi di formazione, incontri virtuali b2b con operatori e buyer europei per vari settori, partecipazione ad eventi** (in allegato le schede descrittive complete); è richiesta, per gli incontri con i buyer, la conoscenza della lingua inglese e il sito web bilingue in italiano/inglese.

Le iniziative sono suddivise in 4 progetti:

- **SHORT MASTER ONLINE – percorso formativo in moduli on line. *Target***: max 20 aziende – *tutti i settori*
- **ReadytoExpo DUBAI – formazione, preparazione alla missione commerciale e assistenza. *Target***: max 10 aziende – settori: *sostenibilità ambientale e green economy, agro-food sostenibile, design e edilizia innovativa inclusa smart city, cosmetica sostenibile, nautica e blue economy;*
- **INBUYER – piattaforma per creare rapporti d'affari con buyer selezionati. *Target***: PMI – settori: *abbigliamento, forniture (arredo e design), accessori moda, food, wine & spirits, subfornitura navale, foodtech, subfornitura automotive, costruzioni & edilizia;*
- **EUMATCH_B2B Europa – accompagnamento su 15 mercati europei per PMI. *Target***: max 15 aziende – settore: *Food & Beverage*

Modalità e Tempi di Adesione

Le imprese interessate (in regola con il pagamento del diritto annuo camerale) dovranno inviare **esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata dell'Ente camerale**: – *cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it* – la **SCHEDA ADESIONE** allegata debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata dal titolare o dal legale rappresentante, **opzionando al massimo 2 iniziative per ciascuna azienda**.

Le adesioni potranno essere inoltrate a partire **dalle ore 12.00 del 7 aprile e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio p.v.**

Per la sola iniziativa INBUYER dedicata al Food GDO (***programmata per il giorno 13 aprile prossimo***), **la scadenza è fissata alle ore 12.00 del giorno 12 aprile**: quanti interessati a tale specifica manifestazione dovranno inviare anche l'apposita SCHEDA ADESIONE disponibile in allegato.

Qualora dovessero pervenire nei termini fissati istanze in numero superiore alle disponibilità (per ciascuna iniziativa) la CCIAA provvederà ad adottare quale criterio di selezione **l'ordine cronologico di spedizione**, posizionando in apposita lista d'attesa le domande non collocate utilmente in base ai posti disponibili.

PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021 – INVITO AZIENDE SCHEDA ADESIONE – solo per INBUYER FOOD GDO 13 APRILE SCHEDA ADESIONE complessiva

Invitiamo le aziende che invieranno adesione di darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio, m.decarluccio@confindustria.sa.it), al fine di monitorare la presenza di imprese associate a Confindustria Salerno alle iniziative.

DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING –

AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UE (UCRAINA – CANADA)

scritto da Monica De Carluccio | Aprile 8, 2021

Si riportano a seguire le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell'UE o di singoli Stati membri:

1) **UCRAINA** – Proposta di introduzione misure di salvaguardia su importazioni di fili, cavi e altri conduttori elettrici isolati senza parti di collegamento (dettaglio codici doganali in tabella) – rif. informativa del 05.08.2020 su avvio inchiesta. Le misure sono spalmate su un periodo di tre anni, con una liberalizzazione annuale del 5%. La scadenza per la presentazione di eventuali commenti è il 7 aprile 2021.

1	Product:	Insulated wires, cables and other insulated electric conductors without connecting parts
2	Country taking action:	Ukraine
3	EU Countries concerned:	Erga omnes
4	Type of Case:	Safeguard

5	Status + Date:	It is proposed to apply safeguard measures for a period of three years with an annual liberalization of 5% in the form of a special duty: – from the date of application of safeguard measures at the rate of 23.5%; – in 12 months from the date of application of special measures at 22.3%; – in 24 months from the date of application of special measures at 21.2%. Deadline to provide comments: 7 April 2021
6	Tariff codes:	UKTZED codes 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10, 8544 60 90 90; fiber-optic cables composed of fibers with individual sheaths, which can be classified according to UKTZED under codes 8544 70 00 10, 8544 70 00 90.

2) CANADA – Con riferimento all'indagine di riesame delle misure AD/AS sulle importazioni di zucchero raffinato (rif. informativa del 6/10/2020), l'Ambasciata d'Italia ad Ottawa tramite il MAECI informa che la Border Services Agency canadese (CBSA) ha pubblicato le proprie determinazioni, rilevando che un'eventuale cessazione degli effetti dei dazi, prossimi alla scadenza, sarebbe suscettibile di provocare una ripresa delle attività di sussidio e di dumping. Le misure, in vigore dall'ottobre 2015, riguardano l'Unione Europea con riferimento alla procedura AS; Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e USA con riferimento al procedimento AD. Una nota esplicativa delle motivazioni alla base della decisione di CBSA è consultabile collegandosi al sito https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/sug2020/sug2020-de-eng.html

In parallelo, il Canadian International Trade Tribunal-CITT è chiamato ad esprimersi, entro il 6 agosto 2021 sull'eventuale

pregiudizio arrecato all’industria canadese dalle importazioni in questione ed, in caso positivo, le misure continueranno ad essere applicate.